

ATTO N. 99-828/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE PROFESSIONALE

Relatore Presidente Edoardo Gobbini


SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**

“Modificazione della legge regionale 25.1.1990, n. 4 – Norme in materia di bonifica. Nuova disciplina dei Consorzi di bonifica”.

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 6-12-2001


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 10-12-2001



COMUNICAZIONE DELLA II
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 6 dicembre u.s. ha abbinato l'esame degli atti nn. 99 e 828 ai sensi dell'art. 23, comma 2 del Regolamento interno, formulando un nuovo testo ed esprimendo sullo stesso parere favorevole.

Nel richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale si comunica che la relazione sarà svolta dal Presidente Edoardo Gobbi-
ni.



Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

Relatore Presidente Edoardo Gobbini

Il testo licenziato dalla II Commissione in data 6.12.2001, è scaturito dall'esame abbinato, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del Regolamento interno, degli atti nn. 99 e 828, presentati rispettivamente dal Consigliere Paolo Crescimbeni e dalla Giunta regionale.

Su tali atti la Commissione ha indetto le seguenti audizioni, con i Presidenti dei Consorzi di Bonifica in data 18.10.2001, con il Comitato per l'Abolizione della Tassa Tevere/Nera in data 18.10.2001 e con le Associazioni Agricole in data 15.11.2001.

La Giunta regionale nel corso della seduta ha presentato un emendamento sostitutivo della proposta iniziale.

La commissione dopo ampia discussione ed approfondimenti tecnici ha elaborato un nuovo testo lavorando sulla proposta di emendamento.


Nel nuovo testo, al comma 1 dell'art. 12 della L.R.4/90 viene in particolare sancito il principio secondo cui solo chi trae un **beneficio diretto e specifico** dalle opere di bonifica è tenuto al pagamento della tassa, principio affermato dal R.D. 215/33 ed anche dalla Corte di Cassazione che stabilisce che i proprietari sono tenuti a contribuire alle spese di esecuzione, in base ad un riparto effettuato di norma da consorzi **in ragione dei benefici conseguiti**.

Nell'art.1 infatti si stabilisce che: *“Sono obbligati al pagamento del contributo consortile relativo alle spese di esecuzione, manutenzione, esercizio delle opere di bonifica ed alle spese per il funzionamento del consorzio, quando non siano a totale carico pubblico, i proprietari di immobili agricoli ed extragricoli situati nel comprensorio di contribuzione che traggono un **beneficio diretto e specifico** dalle opere di bonifica gestite dal consorzio”*.

Ai commi 2 e 3 del nuovo art. 12 viene stabilito che il contributo è determinato con il piano annuale di riparto adottato dal consorzio sulla base degli indici di beneficio indicati nel piano di classifica degli immobili. Il piano di classifica individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la qualificazione dei medesimi e determina l'indice di contributo di ciascun immobile.

Il piano di classifica deve essere adottato dal consorzio entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel comma 4 invece viene specificato che *“Sono esentati dal pagamento del contributo di cui al comma i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 14 della L. 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura.”*




L'art. 2 prevede una norma transitoria per disciplinare il periodo dall'entrata in vigore della presente legge ed il termine entro cui i consorzi sono tenuti ad adottare il piano di classifica stabilendo che in questo periodo essi stessi provvedano ad adeguare il piano di riparto della contribuenza per l'anno 2002 alle disposizioni dell'art. 12 come modificato dalla legge in discussione.

La Commissione ha approvato il testo così emendato con il voto favorevole dei Consiglieri presenti ad eccezione del Consigliere Francesco Renzetti che non ha partecipato al voto riservandosi una valutazione definitiva sul provvedimento in aula.

E' inoltre emersa la disponibilità da parte dei commissari e dell'Assessore Giampiero Bocci di votare in Consiglio regionale un Ordine del giorno che impegni la Giunta regionale a redigere in tempi brevi una proposta organica di modifica della legge regionale 4/90.

Con tali osservazioni la Commissione sottopone il disegno di legge all'approvazione del Consiglio regionale.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa del Consigliere Paolo Crescimbeni, concernente: "Modificazione della legge regionale 25.1.1990, n. 4 – Norme in materia di bonifica. Nuova disciplina dei Consorzi di bonifica", pervenuto alla Presidenza del Consiglio regionale in data 18.7.00 e assegnato al parere della II Commissione Consiliare permanente in data 19.7.00 (ATTO N. 99);

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 986 dell'1.8.2001, concernente: "Modificazione della legge regionale 25.1.1990, n. 4 – Norme in materia di bonifica. Nuova disciplina dei Consorzi di bonifica", pervenuto alla Presidenza del Consiglio regionale l'11.09.2001 e assegnato al parere della II Commissione Consiliare permanente in data 11.9.2001 (ATTO N. 828);

CONSIDERATO che la II Commissione ha ritenuto opportuno indire le seguenti audizioni: con i Presidenti dei Consorzi di Bonifica in data 18.10.2001, con il Comitato per l'Abolizione della Tassa Tevere/Nera in data 18.10.2001 e con le Associazioni Agricole in data 15.11.2001;

ATTESO che la Commissione ha abbinato l'esame dei due disegni di legge, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del Regolamento interno, formulando un nuovo testo;

VISTO il parere e udita la relazione della II Commissione Consiliare permanente illustrata dal Presidente Edoardo Gobbini (ATTO N. 99-828/BIS);


VISTO il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;

VISTA la legge 5 Gennaio 1994 n. 36;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 1997 n. 43;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;



con votazione ___ che ha registrato ___ voti favorevoli, ___
contrari e ___ di astensione espressi nei modi di legge
dai ___ Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Modificazione della legge regionale 25.1.1990, n. 4 – Norme in materia di bonifica. Nuova disciplina dei Consorzi di bonifica" composta da n. 2 articoli nel testo che segue:

Art. 1

(Modificazione dell'art. 12 della
legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4)

1. L'art. 12 della legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4, è sostituito dal seguente:


"Art. 12 (Contribuenza)

1. Sono obbligati al pagamento del contributo consortile relativo alle spese di esecuzione, manutenzione, esercizio delle opere di bonifica ed alle spese per il funzionamento del consorzio, quando non siano a totale carico pubblico, i proprietari di immobili agricoli ed extragricoli situati nel comprensorio di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica gestite dal consorzio.

Il contributo è ripartito tra i proprietari in proporzione a tale beneficio.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato con il piano annuale di riparto, adottato dal consorzio sulla base degli indici di beneficio indicati nel piano di classifica degli immobili.

3. Per i fini di cui al comma 2, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla entrata in vigore della pre-



sente legge, il consorzio di bonifica adotta un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la qualificazione dei medesimi e determina l'indice di contributo di ciascun immobile. Al piano è allegata una cartografia che definisce il comprensorio di contribuenza al cui interno sono ricompresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.

Il piano e il relativo perimetro di contribuenza sono approvati dalla Giunta regionale.

4. Sono esentati dal pagamento del contributo di cui al comma 1 i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 14 della L. 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura.

5. I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla L.r. 5 dicembre 1997, n. 43, che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell'art. 27 della L. 5 gennaio 1994, n. 36, alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto. A tal fine le Autorità d'ambito di cui alla L.r. n. 43/1997 stipulano con i consorzi di bonifica apposite convenzioni."

Art. 2

(Norma transitoria)

1. In attesa della adozione del nuovo piano di classifica previsto dall'art. 12 della legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4, così come sostituito dall'art. 1 della presente legge i consorzi provvedono ad adeguare il piano di riparto della contribuenza per l'anno 2002 alle disposizioni dello stesso articolo.